



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Margherita Leone	Presidente
dott.ssa Carla Ponterio	Consigliera
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel. ed est.
dott. Francesco Giuseppe Luigi Caso	Consigliere
dott. Elena Boghetich	Consigliere

OGGETTO:  
rapporto di agenzia -  
recesso dell'agente - giusta  
causa - accertamento

Ud. 09/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **6940/2024** r.g., proposto

da

**Fuzzi Olindo**, elett. dom.to in Via Pierluigi da Palestrina n. 63, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Contaldi e Francesco Ranieri.

**ricorrente**

contro

**Canicom s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Guarnieri.

**controricorrente**

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 446/2023 pubblicata in data 02/10/2023, n.r.g. 749/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2026 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

#### FATTI DI CAUSA

1.- Olindo Fuzzi aveva lavorato come agente per Canicom srl fino al 05/06/2017, quando era receduto per giusta causa in considerazione di plurime condotte della mandante contrarie a buona fede e correttezza.

Pertanto adiva il Tribunale di Forlì per ottenere, previo accertamento della giusta causa del suo recesso dal rapporto di agenzia, la condanna della società



al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela e sostitutiva di preavviso, nonché delle differenze provvigionali anche relative ad affari successivi alla cessazione del rapporto e al risarcimento dei danni da violazione della clausola di esclusiva contenuta nel contratto di agenzia.

2.- Costituitosi il contraddittorio, la società contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto e, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell'ex agente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

3.- Espletata una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale.

4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello rigettava il gravame interposto dal Fuzzi.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) pur volendo considerare la missiva del 09/05/2017, è altresì vero che in questa l'agente non faceva alcun cenno ad una possibile giusta causa di recesso, ma anzi dichiarava la sua disponibilità ad una soluzione bonaria del rapporto di agenzia;
- b) questa missiva ha una sua valenza nell'interpretazione e nella valutazione di quella successiva di giugno 2017, contenente il recesso per giusta causa;
- c) i fatti risalenti al giugno 2015, al gennaio 2016 e al gennaio 2017 non possono avere rilievo, posto che uno degli elementi costitutivi della giusta causa ex art. 2119 c.c. è l'immediatezza rispetto agli inadempimenti della controparte, elemento nella specie insussistente rispetto a quei fatti risalenti indietro nel tempo;
- d) l'unico fatto dotato di una possibile rilevanza è il ritardo con cui sarebbe stato pagato l'estratto conto del primo trimestre 2017, che sarebbe dovuto avvenire entro il 30/04/2017 ed invece era avvenuto a maggio 2017;
- e) i predetti fatti non solo sono risalenti nel tempo, ma appartengono alla normale fisiologia contrattuale, quindi non hanno quella gravità tale da integrare la giusta causa, né tantomeno è tale il tardivo pagamento di



appena un mese (a maggio 2017) per le provvigioni relative al primo trimestre 2017;

- f) in particolare, la modifica contrattuale del febbraio 2015 è legittima, in quanto pur se unilaterale, è stata tuttavia approvata ed accettata per iscritto dall'agente; peraltro le condizioni economiche del mandato di agenzia sono demandate all'autonomia delle parti e non vi è alcun limite inderogabile, come invece accade per la retribuzione;
- g) l'attribuzione della gestione commerciale dei prodotti c.d. "ottiche" a personale interno e specializzato (dipendenti) non rivela alcun profilo di illiceità, posto che si trattò di una facoltà legittima della mandante di modificare i prodotti di listino e/o di attribuire la gestione di determinati prodotti direttamente a proprio personale; peraltro si trattò di una modifica di strategia commerciale, applicata a tutti gli agenti e su tutto il territorio e quindi non al solo Fuzzi; anche in tal caso la modifica venne accettata pacificamente dal Fuzzi sin dal 2016, come risulta dalla sua mail del 21/04/2017;
- h) quanto alla variazione unilaterale del gennaio 2017, avente natura di variazione sensibile del contenuto economico dell'incarico, si tratta di una legittima prerogativa della mandante, tanto che siffatta ipotesi è appositamente disciplinata dall'AEC, in cui è previsto a tutela dell'agente un preavviso e la facoltà di quest'ultimo di non accettare quella variazione in tal modo facendo cessare il mandato, mediante una volontà contraria da comunicare alla mandante entro i successivi trenta giorni; nella specie il preavviso è stato sostituito con la relativa indennità sostitutiva e il Fuzzi non ha mai contestato siffatta scelta, accettando ancora una volta le nuove condizioni;
- i) neppure è fondata l'accusa alla società di una collaterale attività commerciale sullo stesso territorio e sugli stessi prodotti affidati al Fuzzi, posto che si trattò di altra società, la C&C Hunting srl, di cui era socio il legale rappresentante di Canicom srl, circostanza tuttavia irrilevante, posto che quella società era un soggetto giuridico del tutto distinto da Canicom srl e dotato di una propria rete di vendita;
- j) le scelte di investimento finanziario del legale rappresentante di Canicom srl in proprio non appartengono alla lite e comunque il Fuzzi



non ha neppure allegato che gli agenti inviati in "concorrenza" in quella stessa zona fossero stati inviati da Canicom srl;

- k) il Fuzzi non ha neppure chiesto di provare che il legale rappresentante di Canicom srl avesse adottato forme di ingerenza e di orientamento sulle politiche commerciali di C&C Hunting srl, tali da danneggiare il lavoro e la zona assegnata al Fuzzi quale agente di Canicom srl;
- l) non sussistendo la giusta causa, sono infondate le domande di indennità di clientela e sostitutiva del preavviso;
- m) in punto di asserita violazione dell'esclusiva mediante altri agenti, le mail prodotte dal Fuzzi sono sul punto quanto mai generiche, che mai fanno menzione di nominativi specifici;
- n) ambigua e quindi irrilevante è altresì la circostanza che il Fuzzi, se realmente allarmato, non si sia adoperato per conoscere chi e quando si fosse recato dagli Armieri con cui il Fuzzi operava ed era in contatto da sedici anni e con i quali aveva un rapporto di confidenza e di amicizia;
- o) neppure è specificato quali prodotti avessero offerto i pretesi agenti in concorrenza;
- p) per nessuna delle modifiche contrattuali, disposte dalla mandante ai sensi dell'art. 2 AEC, è possibile per l'agente reagire con un recesso immediato per giusta causa, qualunque peso economico abbiano quelle modifiche, sia di lieve entità, sia di media entità, sia di sensibile entità;
- q) anzi, per quelle di lieve e media entità l'agente non può far cessare il rapporto, facoltà che gli è riconosciuta solo per quelle di sensibile entità ma pur sempre con preavviso;
- r) l'appellante non ha neppure censurato l'affermazione del Tribunale, secondo cui le indennità di fine rapporto non sono dovute quando il rapporto sia cessato per recesso dell'agente non sorretto da giusta causa;
- s) quanto agli affari direttamente conclusi dalla preponente, non spetta alcuna provvisione a fronte dell'espressa previsione del mandato (punti 4.2 e 8,7), clausole espressamente firmate e specificamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;



- t) l'art. 1748, co. 2, c.c. prevede le provvigioni indirette ma consente la deroga mediante apposita clausola, così come lo prevede l'art. 4, co. 2, AEC;
- u) per il resto il diritto a provvigioni nasce in ragione dello svolgimento o della promozione di singoli affari, ma di tali indicazioni il ricorso è privo;
- v) pertanto la richiesta di documentazione ex art. 1749, o. 3, c.c. è esplorativa, scontando l'omessa preliminarmente necessaria indicazione degli affari in relazione ai quali il credito è vantato;
- w) a differenza del caso deciso da Cass. n. 4504/1997 sulla nullità della clausola, nel caso in esame le clausole sono state specificamente approvate per iscritto ex art. 1341 e 1342 c.c.;
- x) con riguardo alle provvigioni per l'anno 2017 per affari conclusi con clienti direzionali, non compete alcuna somma, poiché la variazione è stata comunicata con effetto immediato e quindi l'unica conseguenza è il diritto dell'agente alla relativa indennità di mancato preavviso, come previsto dall'AEC;
- y) tale indennità non è stata chiesta in primo grado, sicché la relativa domanda avanzata in appello è nuova e quindi inammissibile.

5.- Avverso tale sentenza Fuzzi Olindo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

6.- Canicom s.r.l. ha resistito con controricorso.

7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta l'errata interpretazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché la violazione degli artt. 1322, 1343, 1346 e 1418 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la nullità delle clausole di cui all'art. 4.2 e 8.7 del contratto di agenzia.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Questa Corte ha affermato che in materia di rapporto di agenzia, il proponente non può operare, con continuità, nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, co. 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui



compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette (Cass. n. 15069/2008).

Nel caso di specie non risulta accertato che la preponente abbia operato con continuità nella zona assegnata in esclusiva al Fuzzi. Quindi è conforme a diritto il convincimento della Corte territoriale, che ha ritenuto legittimo il comportamento in tal senso della mandante.

Sul piano della provvigione c.d. indiretta, lo stesso comma 2<sup>^</sup> dell'art. 1748 c.c., che la prevede come diritto dell'agente, contiene l'espressa riserva "*salvo che sia diversamente pattuito*", dimostrando che la norma sulla provvigione c.d. indiretta ha carattere dispositivo, suscettibile pertanto di essere derogata mediante accordo delle parti. In tal senso è appunto l'ultimo periodo dell'art. 4.2. del contratto di agenzia, riportato dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 17), che esclude il diritto dell'agente alla provvigione per i "clienti direzionali" con i quali gli affari siano stati conclusi e gestiti direttamente dalla preponente.

Ciò nondimeno, la clausola di cui all'art. 8.7 – secondo cui "*sarà facoltà della preponente corrisponderle la provvigione*" – si riferisce testualmente non soltanto (e non tanto) ai "clienti direzionali", ma pure agli altri clienti. Sotto questo profilo – a prescindere dalla specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c. – la Corte territoriale non ne ha verificato la validità alla luce dell'art. 1355 c.c., ossia della nullità di una condizione sospensiva meramente potestativa. Come tale, la clausola finirebbe per escludere la sua stessa valenza vincolante, sicché persegue un interesse non meritevole di tutela proprio perché lascia inammissibilmente ad una delle parti la decisione di assumere o meno quell'obbligo. In tal senso risulta appunto violato l'art. 1322 c.c.

In definitiva, posta la legittimità di affari – non continuativi, ma specifici – conclusi direttamente dalla preponente nella zona assegnata in esclusiva all'agente, le alternative ammissibili e valide sono soltanto due: la provvigione indiretta spettante all'agente per legge, oppure la sua esclusione mediante una specifica pattuizione delle parti. *Tertium non datur*. Quindi quel che non è validamente pattuibile è la facoltà, riservata alla preponente, di decidere se corrispondere oppure no la provvigione indiretta. Rispetto a questo *thema decidendum* resta del tutto estraneo il caso deciso da questa Corte in un ormai



lontano precedente (Cass. n. 4504/1997), nel quale venne affermata la nullità ai sensi dell'art. 1355 c.c. – risolvendosi in una condizione meramente potestativa tale da far venir meno l'efficacia vincolante dell'intero contratto – la clausola del contratto di agenzia con la quale il proponente si riserva in ogni momento la possibilità, previa comunicazione, di trattare direttamente alcuni clienti (non previamente individuati), così escludendo ogni diritto dall'agente. In quel caso si ritenne che l'applicazione di detta clausola avrebbe svuotato di significato il contratto, consentendo al proponente la possibilità di sottrarre all'agente un numero indefinito di clienti - anche tutti - senza riconoscergli diritto a provvigioni o tenere in alcun conto le spese sostenute e le attività svolte per organizzare una sempre più estesa rete di clienti.

In quel caso, dunque, si discuteva di una clausola con cui il proponente si riservava in ogni momento la facoltà di trattare gli affari con i clienti – non previamente individuati – nella zona assegnata in esclusiva all'agente e si escludeva in tal caso il diritto dell'agente a provvigione (c.d. indiretta).

Nel caso in esame, invece, l'art. 4.2 del contratto di agenzia – come interpretato dalla Corte territoriale – limita quella facoltà ai clienti direzionali e, pur escludendo in via di principio il diritto dell'agente alla provvigione c.d. indiretta, nondimeno con l'art. 8.7 glielo riconosce qualora la preponente decidesse in tal senso. Quindi ciò che è nulla non è la clausola che prevede la facoltà della preponente di trattare direttamente con i clienti direzionali, ma la clausola che riserva alla preponente la facoltà di riconoscere all'agente la provvigione indiretta.

In conclusione, ciò che i contraenti non possono validamente pattuire è la riserva alla preponente della facoltà di riconoscere o no la provvigione c.d. indiretta all'agente per gli affari conclusi direttamente dalla prima. Tuttavia la nullità della singola clausola – in omaggio al principio di conservazione degli atti giuridici – non inficia la validità dell'intero contratto, che resta valido, e sussiste il diritto dell'agente anche alla provvigione c.d. indiretta, che trova la sua fonte nell'art. 1748, co. 2, c.c.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. il ricorrente lamenta il travisamento delle prove, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 345, co. 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale negato l'ammissione delle istanze istruttorie.



Il motivo è fondato per quanto di ragione.

In relazione al travisamento della prova, effettivamente la motivazione della Corte territoriale (*"Con riguardo peraltro ad una ipotizzata violazione di zona ad opera di altri agenti Canicom, come diverse mail prodotte dall'agente lascerebbero intendere, si deve osservare l'assoluta genericità delle mail medesime, che mai, in nessuna occasione, fanno diretta menzione di nominativi specifici ovvero forniscono un qualsivoglia elemento indiziario per far ritenere che la concorrenza in zona fosse stata operata direttamente dalla Canicom"*) è palesemente smentita, nella sua prima parte, dal doc. 8, riportato e trascritto dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 22). In tale documento è rappresentata la mail inviata dal cliente (dalla sua mail *"armeria.corra@libero.it"*) all'agente, in cui il cliente dichiara che erano *"passati in negozio il sig. Remo e il sig. Aleandro"*, con i quali quel medesimo cliente aveva deciso di concludere il contratto, pur avendolo più volte rifiutato all'agente Fuzzi. Quindi l'affermazione della Corte territoriale di *"... assoluta genericità delle mail medesime, che mai, in nessuna occasione, fanno diretta menzione di nominativi specifici"* contiene un'informazione probatoria manifestamente smentita dal predetto documento 8 (Cass. sez. un. n. 5792/2024).

Inammissibile è invece la seconda censura relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie. Nel silenzio sul punto della Corte territoriale, il ricorrente aveva l'onere di specificare se quelle istanze fossero state avanzate già in primo grado e, a fronte del rigetto del Tribunale, se le avesse riproposte con uno specifico motivo di appello, riportando se non tutti i suoi atti processuali, almeno i relativi passi salienti. Tale onere non è stato adempiuto. Sotto questo profilo, dunque, la censura difetta di specificità.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta *"violazione e/o falsa applicazione"* degli artt. 1751 c.c., 13 AEC 16/02/2009 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l'agente appellante non avesse impugnato l'affermazione del Tribunale sulla non spettanza delle indennità di fine rapporto dovute *ex lege*. In particolare lamenta che con uno specifico motivo di appello si era doluto della mancata pronuncia del Tribunale in merito al FIRR, spettante all'agente a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa di suo recesso. Aggiunge che la Corte



territoriale sarebbe incorsa nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia le sue domande di provvigioni anche postume per clienti da lui procurati e per affari rimasti a vantaggio della preponente.

Il motivo è inammissibile in relazione all'omesso esame di fatto decisivo, perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, pen.co., c.p.c.).

Nel resto il motivo, previa conversione del vizio in quello di violazione di norme di diritto e precisamente dell'art. 13 AEC, è fondato.

Il ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda relativa al FIRR per mancanza di giusta causa (v. ricorso per cassazione, p. 26). La censura coglie nel senso, poiché questo emolumento, come disciplinato dalla "fonte" collettiva, è assolutamente indifferente rispetto alla sussistenza di una giusta causa di recesso dell'agente.

4.- Il Giudice di rinvio si atterrà dunque ai seguenti principi di diritto:

*"in materia di rapporto di agenzia, la conclusione diretta, a mezzo di propri dipendenti, di affari da parte della preponente nella zona di competenza esclusiva dell'agente, se non continuativa e sistematica, bensì riferita a singoli affari, anche se di rilevante entità, è un fatto lecito e come tale non può essere sussunta nella giusta causa di recesso dell'agente";*

*"l'art. 1748, co. 2, c.c. sul diritto dell'agente alla provvigione c.d. indiretta è norma dispositiva e quindi derogabile dalle parti mediante una clausola che escluda tale diritto o lo limiti, escludendolo solo per alcune delle categorie di clienti con i quali la preponente si riserva la facoltà di contrattare direttamente";*

*"nel contratto di agenzia i contraenti non possono validamente pattuire la riserva alla preponente della facoltà di riconoscere o no la provvigione c.d. indiretta all'agente per gli affari conclusi direttamente dalla prima; una clausola di tal fatta è nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.";*

*"la nullità della predetta clausola non inficia la validità dell'intero contratto di agenzia, che resta valido, e sussiste il diritto dell'agente anche alla provvigione c.d. indiretta, che in tal caso trova la sua fonte nell'art. 1748, co. 2, c.c.".*

Il Giudice di rinvio regolerà le spese processuali anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, in relazione alle censure accolte, nonché per la regolazione delle spese processuali anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 09/04/2026.

La Presidente  
dott.ssa Margherita Leone

